

## STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: +39 030 7281978  
Fax: +39 090 7281849  
e-mail: [segreteria.brescia@fbslaw.com](mailto:segreteria.brescia@fbslaw.com)  
[www.fbslaw.com](http://www.fbslaw.com)

## CLARIUM

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: + 39 030 46383  
Fax: + 39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)



in partnership con



***Newsletter Maggio 2019***

---



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale  
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

---

## 1. **Approfondimento**

### 1.1 **Rivalutazione beni e partecipazioni: disciplina fiscale e contabile**

#### **Contesto normativo**

La **Legge di Bilancio 2019** (art. 1, commi 940-950, L. 145/2018) ha riaperto i termini per la rivalutazione di beni e partecipazioni possedute dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), Tuir (spa, sapa, srl, ...), che redigono il bilancio secondo il c.c. ed i principi contabili nazionali Oic.

Per effetto del richiamo operato dall'art. 1, comma 946, L. 145/2018 all'art. 15 L. 342/2000, l'ambito della norma si estende anche a beni e partecipazioni detenuti da imprenditori individuali, società personali, enti pubblici e privati (per i beni detenuti nello svolgimento di attività d'impresa) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Dal punto di vista oggettivo possono essere considerati rivalutabili:

- i beni d'impresa, ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, anche se interamente ammortizzati;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Sia i già menzionati beni che le partecipazioni devono risultare dal bilancio al 31 dicembre 2017 ed essere presenti anche in quello al 31 dicembre 2018; in quest'ultimo infatti andrà eseguita la rivalutazione, quantomeno per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

A tal proposito il Cndcec, con il comunicato stampa dello scorso 21 febbraio, ha ritenuto che **l'applicazione della rivalutazione concessa dalla Legge sul bilancio 2019 potrebbe essere causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci**, qualora lo statuto

sociale contenga tale facoltà (art. 2364 e 2478 bis c.c.): "l'analisi di convenienza della suddetta rivalutazione potrebbe, infatti, richiedere tempi che mal si conciliano con l'approvazione del bilancio entro i 120 giorni". La rivalutazione è riconosciuta con il versamento di un'imposta sostitutiva:

- del **16%**, sul maggior valore iscritto in bilancio, **per i beni ammortizzabili**;
- del **12%** sul maggior valore iscritto in bilancio, **per i beni non ammortizzabili**.

Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed il **maggior valore** è riconosciuto **ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello in relazione al quale si è proceduto alla rivalutazione (2021), ad eccezione degli immobili, i cui maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con un anno di anticipo (2020).

Nel caso in cui, invece, il bene sia **ceduto a titolo oneroso, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee o al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, il periodo di osservazione arriva fino all'inizio del **quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione** è seguita. Se quindi la cessione/assegnazione avviene in data anteriore a quella di inizio 2022, il valore fiscalmente riconosciuto sarà quello non rivalutato.

È inoltre possibile **affrancare il saldo attivo della rivalutazione**, che confluisce in una specifica riserva, in tutto o in parte, con l'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 10%**; nell'ipotesi di mancato affrancamento la riserva sarà assoggetta ad imposizione solamente in caso di distribuzione dei dividendi ai soci.

L'imposta sostitutiva come sopra determinata va versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (1° luglio 2019 per i soggetti solari che approvano il bilancio entro maggio/ 31 luglio se l'approvazione avviene, avvalendosi della proroga, in giugno), con possibilità di

compensazione.

Per quanto riguarda il procedimento contabile di rivalutazione l'**Organismo Italiano di Contabilità (Oic)** ha pubblicato di recente il **Documento interpretativo n. 5/2019**: un prontuario sui nuovi aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa introdotti dalla Legge di Bilancio 2019.

Il suddetto documento specifica innanzitutto che il redattore del bilancio procede con la rivalutazione in presenza di alcuni aspetti: maggiore capacità produttiva, prolungata possibilità di utilizzazione del bene nonché, per i titoli immobilizzati, osservando il valore corrente delle quotazioni in mercati regolamentati italiani o esteri.

Pertanto, ai fini dell'individuazione del valore costituente il **limite massimo alla rivalutazione**, si può utilizzare sia il **criterio del valore d'uso**, che quello del **valore di mercato**.

La rivalutazione è un'operazione contabile e pertanto non comporta di per sé una modifica della vita utile dei beni; sarà opportuno aggiornare la vita utile solo nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità:

- **rivalutazione del costo storico** (valore lordo) **e del relativo fondo ammortamento**;
- **rivalutazione del solo costo storico** (valore lordo);
- **riduzione del fondo ammortamento**.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (2018), gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Per quanto riguarda la fiscalità differita, il documento interpretativo osserva che i maggiori valori iscritti nell'attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione **non**

**sorge alcuna differenza temporanea**, essendo il valore contabile pari al valore fiscale, considerando che la rivalutazione è effettuata dopo gli ammortamenti.

Pertanto, **la società non iscrive imposte differite** nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

**Solo nei bilanci successivi la società rileva la fiscalità differita** ai sensi dell'Oic 25, allorché si generano differenze temporanee, come nel caso degli ammortamenti sui maggiori valori, che sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui gli ammortamenti civilistici sono effettuati.

Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero.

## **Servizio Clarium**

**Clarium**, con la propria divisione **Clarium Evaluation**, fornisce un servizio di supporto per l'azienda effettuando analisi peritali per:

- valutazione degli asset materiali aziendali a fini di scorpori, fusioni, incorporazioni, acquisizioni, cessioni, garanzie reali, arbitrati, procedure concorsuali;
- valutazioni di beni intangibili: marchi, brevetti, know-how, avviamento e altro;
- analisi degli asset aziendali a fini gestionali: Fair Value (IAS/IFRS), determinazione vite tecnico-economiche utili e residue;
- rilevazione fisica dei cespiti e loro codifica.

## **2 Approfondimento legale**

### **2.1 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. sentenza n. 28987 del 12/11/2018**

Nell'ipotesi di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci è quella dettata dall'art. 2473, comma 1, c.c., che non prevede termini di decadenza; ne deriva che, ove l'atto costitutivo e lo statuto non ne determinino le modalità e i tempi, il recesso va esercitato secondo correttezza e buona fede, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, in particolare con riferimento alla congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti.

### **2.2 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. ordinanza n. 30766 del 28/11/18**

In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che qualora un illecito amministrativo sia ascrivibile in astratto ad una società di persone non possano essere automaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori, essendo indispensabile accertare se essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.

### **2.3 DIRITTO TRIBUTARIO: Cass. S.U. sentenza n. 10378 del 12/04/2019**

Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, pronunciando ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che nel caso in cui il

sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

### **2.4 DIRITTO BANCARIO: Cass. Ordinanza n. 207 dell'08/01/19**

La segnalazione illegittima alla Crif non fa scattare automaticamente il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale: spetta a colui che chiede il ristoro, la prova del pregiudizio economico sofferto.

### **2.5 RESPONSABILITÀ CIVILE: Cass. Ordinanza n. 1573 del 22/01/2019**

Il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa.



Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: +39 030 46383  
Fax: +39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)

---